


**ISPRA**

 Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

27 DIC. 2016

074660

 Dipartimento Nucleare,  
Rischio Tecnologico e Industriale

Pagina 1 di 2

**TRASMISSIONE SOLO PER PEC**

**Oggetto** Parere n. P/19/2016/SIC  
relativo al rilascio  
dell'autorizzazione permanente  
al trasporto stradale di materie  
radioattive della

*COP.A.V. S.C.R.L.*

Sede Legale ed Operativa:  
Via Abruzzo, 18  
29017 Fiorenzuola D'Arda (PC)

Rif.: TT/6261/16

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie  
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica  
Divisione V  
Via Molise, 2  
00187 ROMA  
**dgmereen.div05@pec.mise.gov.it**

p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti Terrestri  
e il trasporto intermodale  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Div. 3  
Via G. Caraci, 36  
00157 ROMA  
**dg.mot@pec.mit.gov.it**

Ministero dell'Interno  
Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico  
e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico  
Piazza del Viminale, 1  
00184 ROMA  
**dc.emergenza@cert.vigilfuoco.it**

Si fa riferimento alla richiesta di parere prot. n. 0026777 del 03/10/2016, inviata da codesto Ministero e relativa all'oggetto.

In merito, sulla base della documentazione di ufficio, questo Istituto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, al rilascio dell'autorizzazione permanente al trasporto stradale *per conto terzi* di materie radioattive di cui alle lettere da a) a f) del punto 3.5 della Circolare 244/F del 26/05/1997 del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato, relative ai N° ONU 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977, 2978, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332 e 3333 previsti nelle "Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni" emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la competitività – D.G.E.R.M. – Uff. XVII in data 16 giugno 2008, corrispondenti alle schede da 1 a 13 del punto 2.2 della Circolare 162 del 16/12/1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, impartendo le prescrizioni allegate al presente parere, del quale, costituiscono parte integrante.

Si precisa che detta autorizzazione può essere rinnovata per un periodo di sette anni.

SERVIZIO CONTROLLO  
ATTIVITA' NUCLEARI  
Il Responsabile  
*Ing. Lamberto Matteocci*



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

*Dipartimento Nucleare,  
Rischio Tecnologico e Industriale*

Pagina 2 di 2

### **PRESCRIZIONI**

(ex Art.21, comma 1 DLgs. 230/95)

1. In caso di rinuncia al decreto di autorizzazione in corso di validità o qualora alla scadenza dello stesso non si intenda procedere al suo rilascio il titolare del presente decreto deve inviare all'ISPRA una comunicazione in cui sia indicato il destino finale delle attrezzature e dei mezzi di trasporto eventualmente utilizzati. Il rispetto dei limiti di non contaminazione, per emettitori beta, gamma e alfa a bassa tossicità e per gli altri emettitori alfa per le sopra citate attrezzature e mezzi di trasporto, stabiliti negli allegati di cui all'art.3 comma 2a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.35, come adeguati dai provvedimenti di cui all'art.5 comma 1a) dello stesso Decreto Legislativo, devono essere attestati da un esperto qualificato.
2. Qualora il trasporto delle materie radioattive indicate nel presente decreto venga effettuato in accordo a quanto stabilito all'art. 21 comma 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., cioè avvalendosi di mezzi e personale altrui dei quali si abbia piena responsabilità e disponibilità, il titolare dell'autorizzazione deve inviare con adeguato anticipo, sulla data di trasporto, copia dell'accordo stipulato con l'operatore che fornisce tali mezzi e personale. L'accordo deve evidenziare che il titolare del presente decreto abbia adempiuto, nei riguardi del personale di cui ha piena responsabilità, a quanto previsto dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e in particolare dall'art.61 comma 3b), d), e) e f). Qualora ci si avvalga di un operatore estero deve essere specificato, nell'accordo, se l'obbligo di provvedere a quanto richiesto dalla norma sopra citata viene svolto, indicandone le modalità, dal titolare del decreto o risulti già assolto dall'operatore che fornisce tale personale.

**SERVIZIO CONTROLLO  
ATTIVITA' NUCLEARI**  
Il Responsabile  
*Ing. Lamberto Matteocci*